



Comune di
NOGAROLE ROCCA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** convocato a seguito di regolari inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Tovo Paolo	P	Panozzo Andrea	A
Trentini Luca	P	Cazzola Roberto	A
Cordioli Corrado	P	Facincani Roberto	P
Stefanini Flavio	P	Cristofoli Emanuela	P
Carreri Michela	A	Giacomelli Francesco	P
Aprili Anna Chiara	P	Casarotti Dino	P
Mazzucato Marco	P		

Presenti: Assenti:

<i>Assessore Esterno:</i>	Sandrini Sara	P
	Brisighella Marco	P
	Martini Elisa	P

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario **Votano Eleonora**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno. Entra il consigliere Cazzola. I presenti sono
11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL SINDACO

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)”*

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Preso atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;
- 3) sussistano le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che... " il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto

indicato nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B e nel modello standard debitamente compilato allegato C alla presente deliberazione, relativamente alle partecipazioni detenute;

Dato atto che le partecipazioni indirette del Comune di Nogarole Rocca (Gielle Ambiente srl e Viveracqua scarl) non sono oggetto di ricognizione in quanto detenute dall'Ente per il tramite di società non controllate dall'Ente stesso (ESA-Com spa e ACQUE VERONESI scarl);

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 17 del 1° aprile 2015 nonché la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 31 marzo 2016;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati B (Relazione Tecnica) e C (Modello standard dell'atto di ricognizione di cui alle Linee Guida della Corte dei Conti Sezione Autonomie), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni oggetto di ricognizione e conseguenti determinazioni:
 - ESA-Com s.p.a.
 - ACQUE VERONESI s.c. a r.l.
 - CISI s.r.l. in liquidazione
- 3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 4) Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- 6) Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di attivare immediatamente tutti i procedimenti conseguenti il presente provvedimento.

IL SINDACO
Tovo Paolo





Comune di
NOGAROLE ROCCA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Premessa

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
 - a) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP;
 - b) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
 - c) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Devono quindi essere individuate e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), le partecipazioni in società:

1. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
2. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP);
3. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c) del TUSP);
4. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP);
5. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lettera e) del TUSP);
6. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2, lettera g) del TUSP).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 7, del TUSP, «gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali». Una tale norma, se da un lato è volta a estendere la revisione *ex art. 24* del TUSP alle partecipazioni che le pubbliche amministrazioni hanno assunto in virtù di una facoltà loro espressamente concessa da previsioni legislative, dall'altro deve (altrettanto sicuramente) essere interpretata nel senso che le società costituite e le partecipazioni acquistate in virtù di un obbligo normativo sono soggette alla ricognizione di cui all'art. 24, comma 1, TUSP, ma non possono essere oggetto delle misure (alienazione o "razionalizzazione") previste dalla predetta disposizione.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lettera f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lettera g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lettera b), del TUSP).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società. Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è però estensibile in modo lineare agli enti diversi dalle società (o, perlomeno, non a quelli che non annoverano fra i propri organi assemblee dei consociati). Nonostante la natura di normativa in deroga del TUSP non consenta di colmare le relative lacune mediante il ricorso all'analogia, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 24, comma 1, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di «altri organismi soggetti a controllo» (*ex art. 2, lettera g), del TUSP*), si è comunque ritenuto opportuno qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico, quali, in particolare, quelle di:

- "enti di diritto privato in controllo pubblico", di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;
- "ente strumentale controllato" *ex art. 11-ter del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, ovvero «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Sulla base delle citate definizioni sono stati individuati gli organismi - diversi dalle società di capitali - soggetti a controllo, di cui analizzare le partecipazioni societarie, che assumono per il Comune di la qualifica di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate.

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di "revisione straordinaria delle partecipazioni", si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell'art. 20 del medesimo Testo Unico e dell'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l'adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto, mentre il comma 4 della citata disposizione introduce un termine annuale per l'adozione dei provvedimenti (eventualmente) indicati in detto piano. Da una lettura coordinata delle due norme si deve pertanto ritenere che sussista l'obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti in virtù della revisione straordinaria delle partecipazioni solamente qualora questa preveda misure di alienazione o di "razionalizzazione" di cui all'art. 24, comma 1, del TUSP.

Infine, si precisa che la presente "revisione straordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dall'art. 24 del TUSP e l'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, faccia riferimento al solo provvedimento di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20 del TUSP.

Il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 corregge il Testo unico sulle partecipate (decreto 165/2016), modifiche rese necessarie dopo la sentenza della Consulta sulla riforma Madia che ha imposto la ricerca di un accordo con Regioni ed enti locali, intesa che ha portato a diverse modifiche fra le quali il rinvio al 30 settembre dei piani per i tagli e gli eventuali esuberi; l'abbassamento della soglia di fatturato sotto cui chiudere (da un milione a 500 mila euro, anche se solo per la fase ponte 2017-2019).

Tra le novità ricordiamo che le partecipate non potranno più corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o erogare trattamenti di fine mandato; il Cda - che potrà avere al massimo 5 membri - non potrà affidare deleghe di gestione a un solo amministratore, a meno che si tratti del presidente; eliminata poi la carica del vicepresidente e introdotti scaglioni di stipendio con un tetto massimo di 240mila euro.

Le partecipazioni societarie del Comune di Nogarole Rocca

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Nogarole Rocca possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. ESA-Com s.p.a. con una quota dello **0,5%**;
2. ACQUE VERONESI s.c. a r.l. con una quota del **0,41%**.
3. CISI s.r.l. IN LIQUIDAZIONE con una quota del **0,54%**

ed inoltre, partecipazioni indirette nelle seguenti società:

1. VIVERACQUA s.c. a r.l.
per il tramite di ACQUE VERONESI s.c. a r.l. che ne detiene una quota del 18,76%
2. GIELLE AMBIENTE s.r.l.
per il tramite di ESA-Com s.p.a., socio unico,

partecipazioni indirette che non sono oggetto di ricognizione in questa sede, come precisato dal punto 2.2 delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, in quanto detenute dell'Ente per il tramite di società non controllate dall'Ente stesso.

* * *

<i>Società Partecipate</i>	<i>Modalità di revisione</i>	<i>Società presente alla data del 23/09/2016</i>	<i>Società presente al termine del processo di revisione straordinaria</i>	<i>Motivazione</i>
ESA-Com spa	☒ MANTENIMENTO ☐ ALIENAZIONE ☐ LIQUIDAZIONE ☐ FUSIONE	SI'	SI'	La società viene mantenuta in quanto presenta le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016.
ACQUE VERONESI s.c. a r.l.	☒ MANTENIMENTO ☐ ALIENAZIONE ☐ LIQUIDAZIONE ☐ FUSIONE	SI'	SI'	La società viene mantenuta in quanto presenta le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016.
CISI s.r.l. IN LIQUIDAZIONE	☐ MANTENIMENTO ☐ ALIENAZIONE ☒ LIQUIDAZIONE ☐ FUSIONE	SI'	SI'	La società è stata messa in liquidazione volontaria con atto di scioglimento del 30.07.2010. Tale processo risulta tra le ipotesi di riassetto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

Per completezza, si precisa che il Comune di Nogarole Rocca aderisce alle seguenti forme associative previste al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

Art. 33 – Altre forme associative

G.A.L. DELLA PIANURA VERONESE c.f. 91016970237	<i>Forma giuridica</i>	Associazione
	<i>Attività esercitata</i>	Realizzazione strategie sviluppo rurale
ASSOCIAZIONE “STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE I.G.P.” c.f. 93151600231	<i>Forma giuridica</i>	Associazione
	<i>Attività esercitata</i>	Valorizzazione e tutela territorio interessato alla produzione del riso
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (A.A.T.O.)	<i>Forma giuridica</i>	Convenzione
	<i>Attività esercitata</i>	Servizio idrico integrato veronese
CONSIGLIO DI BACINO “VERONA SUD”	<i>Forma giuridica</i>	Convenzione
	<i>Attività esercitata</i>	Unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 00645290230

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

FORONI Armanda

Nome:

Armanda

Cognome:

Foroni

Recapiti:

Indirizzo:

Via Roma, 38 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

Telefono:

0457925250

Fax:

0457925021

Posta elettronica:

ragioneria@comune.nogarolerocca.vr.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	03062710235	ESA-COM. S.P.A.	2000	0,50	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti.	NO	SI	NO	NO
Dir_2	03567090232	ACQUE VERONESI s.c. a r.l.	2006	0,41	Gestione del servizio idrico integrato di cui alla L. 36/1994 e L.R. Veneto 5/98	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01970220230	CISI srl IN LIQUIDAZIONE	1995	0,54	Inattiva - in liquidazione. Atto di scioglimento: 30.07.2010-iscrizione 12.08.2010. Atto di liquidazione volontaria: 20.08.2010-iscrizione 03.09.2010.				

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ESA-Com S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti (d)

Indicare se la società:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | ☐ |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | ☐ |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | ☐ |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | ☐ |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | ☐ |
| Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | ☐ |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | ☐ |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | ☐ |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | ☒ |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | ☐ |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | ☐ |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | ☒ |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | ☐ |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | ☐ |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ESA-Com. S.p.A. svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti. Ha altresì per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi in materia ambientale, quali la manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali ecc.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: ACQUE VERONESI s.c. a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio idrico integrato di cui alla L. 36/1994 e L.R. Veneto 5/98 (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

☐

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

☐

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

☐

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

☐

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

☐

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

☐

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

☐

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

☐

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

☐

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

☐

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

☐

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

☒

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

☐

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

☐

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

☒

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

☐

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ACQUE VERONESI s.c. a r.l. svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico gestione del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ESA-Com S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	65,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	221.810,00
2014	194.340,00
2013	572.562,00
2012	279.550,00
2011	293.425,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.470.777,00
Compensi amministratori	15.309,00
Compensi componenti organo di controllo	15.200,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	9.579.966,00
2014	9.594.679,00
2013	10.040.051,00
FATTURATO MEDIO	9.738.232,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria diretta in ESA-Com S.p.A. rientra nelle fattispecie di cui al D. Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. - art. 4 comma 2 lett. a) in quanto svolge servizi di interesse generale, nella fattispecie servizi di rete, ivi inclusa realizzazione, gestione e manutenzione di impianti funzionali ai servizi medesimi e lett. d) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e regionali. Come si evince dai dati sopra riportati non sussistono le condizioni di perdite di esercizio, di n. amministratori superiore al n. dipendenti, di svolgimento di attività analoghe a quelle relative ad altre partecipazioni societarie del Comune, di fatturati medi inferiori a 500.000 euro. Non si rileva la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del Tusp. Sono in fase di avvio verifiche ed approfondimenti per valutare l'opportunità di aggregazioni con altre società qualora le stesse consentano migliori condizioni di efficienza, maggiori livelli dimensionali di esercizio dei servizi e dunque maggiore competitività sul mercato di riferimento, nonché economie di scala.

Azioni da intraprendere:

Sviluppare iniziative di aggregazione societaria per garantire maggiore competitività sul mercato di riferimento e la realizzazione di obiettivi strategici in termini di qualità ed economicità del servizio nell'ambito del Bacino dei rifiuti-Ambito Territoriale Ottimale "Verona Sud".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	273,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.806.592,00
2014	1.100.173,00
2013	2.584.858,00
2012	609.471,00
2011	450.261,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	16.332.927,00
Compensi amministratori	61.200,00
Compensi componenti organo di controllo	50.883,90

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	96.038.084,00
2014	92.246.684,00
2013	89.222.120,00
FATTURATO MEDIO	92.502.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria diretta in ACQUE VERONESI s.c. a r.l. rientra nelle fattispecie di cui al D. Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. - art. 4 comma 2 lett. a) in quanto svolge servizi di interesse generale. Nella fattispecie esercita, nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area veronese così come individuata dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale veronese (AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004 a norma dell'art. 113 comma 5 del TUEL, la gestione del servizio idrico integrato inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e meteoriche di dilavamento. L'attività sociale comprende anche l'elaborazione di progetti, direzione lavori e consulenza per la realizzazione di opere ed impianti oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni connessi all'attività.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ESA-Com S.p.A.	Diretta	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti	0,50	L'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Competenze dei Comuni), stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure d'ambito per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dello stesso prosegue con il soggetto gestore ESACOM SPA, società interamente pubblica, con modalità in house providing. Il sistema di affidamento "in house providing" rispetta i requisiti dell'ordinamento europeo. I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque equiparabili con i costi di mercato. L'opzione per l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale rispetto al ricorso al mercato: · risulta qualificante per il peculiare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione; · i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato esistente, realizzando ESA - Com. S.p.A. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; · l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto; · la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ESA - Com. S.p.A. sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata, attestatasi negli anni di gestione della Società tra il 70% e l'80%; · l'ESA - Com. S.p.A. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio, quali vie di comunicazione a ridotta e/o difficoltosa viabilità.

Dir_2	ACQUE VERONESI s.c. a r.l.	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato di cui alla L. 36/1994 e L.R. Veneto 5/98	0,41	ACQUE VERONESI s.c. a r.l. è società strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, esercitando, nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area veronese così come individuata dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale veronese (AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004 a norma dell'art. 113 comma 5 del TUEL, la gestione del servizio idrico integrato inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e meteoriche di dilavamento. L'attività sociale comprende anche l'elaborazione di progetti, direzione lavori e consulenza per la realizzazione di opere ed impianti oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni connessi all'attività. Partecipa alle procedure ad evidenza pubblica indette da AATO per l'affidamento in concessione della gestione del SII ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
			.		

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_3 (b)

Denominazione società partecipata: CISI SPA in liquidazione (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Inattiva (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società inattiva o non più operativa (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Liquidazione volontaria. Atto di scioglimento: 30.07.2010-iscrizione 12.08.2010. Atto di liquidazione volontaria: 20.08.2010-iscrizione 03.09.2010.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicativamente entro il 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

In data 2 maggio 2017 il giudice delegato della procedura di concordato preventivo a cui è stata sottoposta la società CISI srl in liquidazione, ha dichiarato eseguiti gli obblighi del concordato preventivo, e la società è tornata quindi *in bonis*. In ogni caso non essendovi oneri gravanti sul bilancio dell'ente, la chiusura della società non genererà risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

PROVINCIA DI VERONA

- * -

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

VERBALE N. 13/2017

- * -



L'anno 2017, il giorno 26 del mese di settembre, il sottoscritto LORENZO MONESI, revisore unico del Comune di Nogarole Rocca, ricevuto in data 21 settembre u.s. la documentazione relativa alla richiesta di parere da parte degli uffici del Comune in ordine alla proposta deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI".

Visto l'art. 239 del d. lgs. 267/2000 che individua le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti;

Premesso che l'Organo di Revisione ha esaminato la proposta di delibera unitamente alla RELAZIONE TECNICA sulla REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE quale documento allegato alla proposta deliberativa di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Vista l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

Considerato che le partecipazioni societarie del Comune di Nogarole Rocca alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Nogarole Rocca possedeva partecipazioni **dirette** nelle seguenti società:

1. ESA-Com s.p.a. con una quota dello 0,5%;
2. ACQUE VERONESI s.c. a r.l. con una quota del 0,41%.
3. CISI s.r.l. IN LIQUIDAZIONE con una quota del 0,54%

ed inoltre, partecipazioni **indirette** nelle seguenti società:

1. VIVERACQUA s.c. a r.l.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

(per il tramite di ACQUE VERONESI s.c. a r.l. che ne detiene una quota del 18,76%);

2. GIELLE AMBIENTE s.r.l.

(per il tramite di ESA-Com s.p.a., socio unico);

Le partecipazioni indirette che non sono oggetto di ricognizione in questa sede, come precisato dal punto 2.2 delle Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, in quanto detenute dell'Ente per il tramite di società non controllate dall'Ente stesso;

Atteso:

- che per quanto riguarda la società ESA-Com s.p.a l'Ente intende mantenere la partecipazione in quanto presenta le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016;
- che in relazione alla partecipazione in ACQUE VERONESI s.c. a r.l. il Consiglio intende mantenere la partecipazione in quanto presenta le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016;
- che per la società CISI s.r.l. società è stata messa in liquidazione volontaria con atto di scioglimento del 30.07.2010 e che tale processo risulta tra le ipotesi di riassetto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Rilevato che il Comune di Nogarole Rocca con la deliberazione in esame intende confermare le partecipazioni detenute e la decisione assunta nell'anno 2010 di liquidazione volontaria della società CISI s.r.l., il cui iter risulta essere in corso di ultimazione;

Vista la relazione sulla REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, allegata alla deliberazione in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL)";

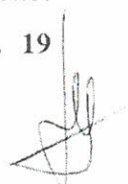
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio economico finanziario;

Esprime in proposito

parere favorevole

all'adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente per oggetto:

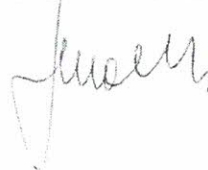
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19



AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.”.

IL REVISORE

Lorenzo Monesi



Allegato: n. 1 copia proposta di delibera con allegata Relazione.



Comune di
NOGAROLE ROCCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 26-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Foroni Armanda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 26-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Foroni Armanda

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Tovo Paolo

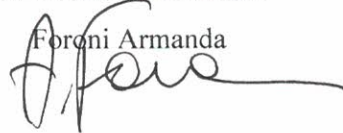

IL SEGRETARIO COMUNALE

Votaro Eleonora


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda


Nogarole Rocca, 25 OTT. 2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda

Nogarole Rocca, _____